

Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE

D.lg. 30/4/1992, n. 285

Nuovo codice della strada

(*Estratto, art. 2, 91, 140-193*)

Art. 1. (Omissis).

2. Definizione e classificazione delle strade.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;

B – Strade extraurbane principali;

C – Strade extraurbane secondarie;

D – Strade urbane di scorrimento E – Strade urbane di quartiere;

F – Strade locali;

F-bis. Itinerari ciclopipedonali (1).

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

A – Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (2).

B – Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite

aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione (3).

C – Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D – Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate (4).

E – Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade;

F-bis. Itinerario ciclopipedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada (5).

4. È denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. [Per le strade

destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il comando della regione militare territoriale] (6).

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in (7):

A – Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttive del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B – Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C – Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D – Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade 'vicinali' sono assimilate alle strade comunali (8).

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E (9) e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. [Sono comunali anche le strade che congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale]. [Ai fini del presente codice le "strade vicinali" sono assimilate alle strade comunali] (10).

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti [il

Consiglio nazionale delle ricerche,] il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226 (11).

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento (12).

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell'ordinamento militare (13).

(1) Lettera aggiunta dall'art. 01, co. 1, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(2) Lettera modificata dall'art. 1, co.1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(4) Lettera modificata dall'art. 1, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 01, co. 1, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(6) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. d), del d.lg. 10/9/1993, n. 360 e successivamente modificato dall'art. 2268, co. 1, d.lg. 15/3/2010, n. 66.

(7) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(9) Cosi rettificato in G.U. 9/2/1993, n. 32.

(10) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. f), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(11) Comma modificato dall'art. 1, co. 1, lett. g), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e successivamente dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lg. 15/1/2002, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 19 del medesimo decreto, prorogata al 30/6/2003 dall'art. 10, co. 1, d.l. 25/10/2002, n. 236, conv., con modif., dalla l. 27/12/2002, n. 284.

(12) Comma modificato dall'art. 1, co.1, lett. h), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e successivamente dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lg. 15/1/2002, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 19 del medesimo decreto, prorogata al 30/6/2003 dall'art. 10, co. 1, d.l. 25/10/2002, n. 236, conv., con modif., dalla l. 27/12/2002, n. 284.

■ (13) Co. aggiunto dall'art. 2128, co. 1, d.lg. 15/3/2010, n. 66.

91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.

1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestataria della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

140. Principio informatore della circolazione.

1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.

141. Velocità (1).

1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, spe-

cialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombri, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.

5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.

6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione.

7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella.

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (2).

9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter, chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 679. [Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.] [All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI] (2) (3).

10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 25 a € 100 (2).

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (2).

■ (1) A norma dell'art. 6-bis, co. 2, d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160, chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola il presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna. Successivamente, l'art. 3, co. 54, l. 15/7/2009, n. 94 ha abrogato il suddetto art. 6-bis, co. 2, d.l. 3/8/2007, n. 117.

• Per l'aumento di un terzo delle sanzioni amministrative

pecuniarie previste dal presente articolo, quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, vedi l'art. 195, co. 2-bis del presente provvedimento, inserito dall'art. 3, co. 55, lett. c), l.15/7/2009, n. 94.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000 e dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008, dal d.m. 22/12/2010, dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(3) Comma modificato dall'art. 8, co. 1, d.lg. 15/1/2002, n. 9, con la decorrenza indicata dall'art. 1 del d.l. 20/6/2002, n. 121, conv., con modif., dalla l. 1/8/2002, n. 168 e, successivamente, dall'art. 03, co. 1, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

142. Limiti di velocità

1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché' lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali (1).

2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di man-

cato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario (2).

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:

a) ciclomotori: 45 km/h (3);

b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h nei centri abitati (2);

c) macchine agricole e macchine operatrici 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi (2);

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati [e 50 km/h nei centri abitati] (2);

e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qua-
loro si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11 (4).

5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (5).

6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno (6).

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (7).

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 169 a € 679 (7).

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 531 a € 2.125. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (7) (8).

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 828 a € 3.313. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (9).

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 (7).

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179 (10).

12. Quando il titolare di una patente di guida sia in corso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia in corso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (11).

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti (12).

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno (12).

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (13).

(1) A norma dell'art. 6-bis, co. 2, d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160, chiunque, dopo le ore

20 e prima delle ore 7, viola il presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

(1) Comma modificato dall'art. 70, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360; successivamente, sostituito dall'art. 9, co. 1, d.lg. 15/1/2002, n. 9 e, da ultimo, modificato dall'art. 25, co. 1, lett. a), l. 29/7/2010, n. 120.

(2) Lettera modificata dall'art. 70, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lg. 15/1/2002, n. 9.

(4) Comma modificato dall'art. 70, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(5) Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l.2/10/2007, n. 160.

(6) Comma inserito dall'art. 3, co. 1, lett. b), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l.2/10/2007, n. 160.

(7) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(8) Comma sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. c), del d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 e, successivamente modificato dall'art. 25, co. 1, lett. b), l. 29/7/2010, n. 120.

(9) Comma inserito dall'art. 3, co. 1, lett. c), del d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l.2/10/2007, n. 160, per effetto della sostituzione dell'originario co. 9 con gli attuali commi 9 e 9-bis. La sanzione prevista al presente comma è stata esclusa dall'aggiornamento prevista dal d.m. 17/12/2008. Successivamente gli importi delle sanzioni sono state sostituite dall'art. 25, co. 1, lett. c), l. 29/7/2010, n. 120.

• Sanzione esclusa dall'aggiornamento del d.m. 22/12/2010. Da ultima aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(10) Comma sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. d), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(11) Comma modificato dall'art. 70, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. e), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l.2/10/2007, n. 160.

(12) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. d), l. 29/7/2010, n. 120.

(21) Comma aggiunto dall'art. 25, co. 1, lett. d), l. 29/7/2010, n. 120 e, successivamente, modificato dall'art. 4-ter, co. 15, lett. a) e b), d.l. 2/3/2012, n. 16, conv., con modif., dalla l.26/4/2012, n. 44.

143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata.

- I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
- I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
- La disposizione del comma 2 si applica anche agli

altri veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di circolazione.

4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o quella centrale, salvo diversa segnalazione.

5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso.

6. *Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti**.

7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più libera più a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non per predisporvi a svolgere a destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi è consentita anche a destra.

8. Nelle strade con binari tramviari a raso, i veicoli possono procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia dei tram, salvo diversa segnalazione.

9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi su di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione.

10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada, i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e purché non compertino intralcio al movimento dei viaggiatori.

11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 651 (1) (2).

12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 321 a € 1.282. Dalla vio-

lazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi (2) (3).

13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (4).

* Comma modificato dall'art. 71, co. 1, d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, soppresso dall'art. 10, co. 1, d.lg. 15/1/2002, n. 9.

(1) Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l.1/8/2003, n. 214.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(3) Comma modificato dall'art. 3, co. 1, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

144. Circolazione dei veicoli per file parallele.

1. La circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la autorizzano. È ammessa, altresì, lungo il tronco stradale adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.

2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.

3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione di velocità o una volontaria sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

145. Precedenza.

1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.

3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranvie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.

4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.

6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada.

7. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranvie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.

9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 163 a Euro 651 (1).

11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m.

24/12/2002; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

• Comma modificato dall'art. 3, co. 2, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

146. Violazione della segnaletica stradale.

1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7 nonché dall'articolo 191, comma 4 (1).

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 651 (2).

3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione conseguе la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (3).

(1) Comma modificato dall'art. 72, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

• Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(2) Comma modificato dall'art. 3, co. 3, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

• In riferimento al presente comma, fino al 30/6/2001, limitatamente, al centro abitato di Roma, vedi l'art. 11, co. 1, l. 16/12/1999, n. 494.

• Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006 dal d.m. 17/12/2008 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(3) Co. aggiunto dall'art. 3, co. 3, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif. dalla l. 1/8/2003, n. 214.

147. Comportamento ai passaggi a livello.

1. Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44 (1).

2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriera o semibARRIERE, gli utenti della strada devono

assicurarsi, in prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario devono fermarsi senza impegnarli.

3. Gli utenti della strada non devono attraversare un passaggio a livello quando:

- a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibARRIERE;
- b) siano in movimento di apertura le semibARRIERE;
- c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
- d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o semibARRIERE previsti dal medesimo articolo.

4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (2).

6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte, all'ultima violazione conseguе la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Comma modificato dall'art. 73, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

148. Sorpasso.

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

- a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
- b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
- c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o

semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;

d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopravvengono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare (1).

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopravvengono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati (2).

9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato (3).

10. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scar-

sa visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. È vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso è, però, consentito:

a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra.

b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale;

c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. È vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriera, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata (4).

14. È vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi sopra previsti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il divieto sia imposto dall'apposito segnale (5).

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (6).

16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 651. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 321 a € 1.282. Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi (8).

- (1) Comma modificato dall'art. 74, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (2) Comma modificato dall'art. 74, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (3) Co. inserito dall'art. 74, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360. L'art. 74, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360, ha contestualmente abrogato l'originario co. 9.
- (4) Comma modificato dall'art. 74, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (5) Comma sostituito dall'art. 74, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (6) Comma modificato dall'art. 74, co. 1, lett. f), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 3, co. 4, lett. a) e b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.
 - Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (7) Comma modificato dall'art. 3, co. 4, lett. c), d) e e), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.
 - Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

149. Distanza di sicurezza tra veicoli.

1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia.

3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (1).

5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e tale da determinare l'applicazione della

revisione di cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1).

6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695, salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del titolo VI (1).

- (1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010. A norma dell'art. 195, co. 2-bis del presente provvedimento, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Successivamente aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombri o su strade di montagna.

1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso.

2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia.

3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si applica l'art. 149, commi 5 e 6.

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
 - b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
 - c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
 - d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
 - e) indicatore luminoso di direzione a luci intermitten- ti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
 - f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
 - g) dispositivo d'illuminazione della targa [di immatricolazione] posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa [di immatricolazione] posteriore (1);
 - h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale (2);
 - i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto (3);
 - l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
 - m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
 - n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
 - o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
 - p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli (4);
 - p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli (5);
- p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna (5);
- p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare (5);
- p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante (5);
- p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177 (5);
- p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica (5).

(1) Lettera modificata dall'art. 75, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Lettera sostituita dall'art. 3, co. 5, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Lettera modificata dall'art. 75, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(4) Lettera sostituita dall'art. 3, co. 5, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 3, co. 5, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (1).

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (2).

(1) Art. modificato dall'art. 76, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993,

n. 360; dall'art. 11, co. 1, d.lg. 15/1/2002, n. 9; dall'art. 1, co. 3, d.l. 20/6/2002, n. 121, conv., con modif., dalla l. 1/8/2002, n. 168; dall'art. 3, co. 6, lett. b), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l.1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, sostituito dall'art. 26, co. 1, della Legge 29/7/2010, n. 120.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 22/12/2010; dald.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

Art. 153.

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti (1).

2. I proiettori [anabbaglianti e quelli] di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente (2).

3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:

a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;

b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare;

c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue.

4. È consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all'interno dei centri abitati (3).

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei ve-

locipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza (4).

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico (5).

7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:

a) nei casi di ingombro della carreggiata;

b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;

c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;

d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;

e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.

8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato (6).

9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (7).

11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (7).

(1) Co. sostituito dall'art. 3, co. 7, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l.1/8/2003, n. 214.

(2) Comma modificato dall'art. 77, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 3, co. 7, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Comma modificato dall'art. 3, co. 7, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(4) Co. sostituito dall'art. 3, co. 7, lett. d), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(5) Comma modificato dall'art. 3, co. 7, lett. e), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(6) Comma modificato dall'art. 77, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(7) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre.

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi [dispositivi luminosi], indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare (1).

3. I conducenti devono, altresì:

a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;

b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.

5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei dossi.

7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è sog-

getto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (2) (3).

8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (4) (3).

(1) Comma modificato dall'art. 78, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010, dal d.m. 19/12/2012, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(3) A norma dell'art. 195, co. 2-bis del presente provvedimento, la presente sanzione è aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010, dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

155. Limitazione dei rumori.

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento.

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (1).

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (2).

(1) Comma modificato dall'art. 79, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010, dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve

essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.

1. Agli effetti delle presenti norme:

a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;

b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;

c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;

d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.

2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento (1).

3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.

4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.

5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.

6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.

7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.

7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta [o la fermata] del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 a euro 435 (2) (3).

8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (4) (5).

(1) Co. così modificato dall'art. 3 del d.l. 27/6/2003, n. 151.

(2) Co. inserito dall'art. 3-bis del d.l. 3/8/2007 n.117 e modificato dall'art. 27, co. 1, della legge 29/7/2010, n. 120.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 24/12/2002, dal d.m. 22/12/2004, dal d.m. 29/12/2006, dal d.m. 22/12/2010, dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m.. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Comma modificato dall'art. 3-bis del d.l. 3/8/2007 n.117.

158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.

1. La fermata e la sosta sono vietate:

a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;

b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;

f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

g) sui passaggi pedonali e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste per ciclabili e agli sbocchi delle medesime (1);

h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata (2):

a) allo sbocco dei passi carrabili;

b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;

c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote (2);

d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite (3);

f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;

g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;

h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;

i) nelle aree pedonali urbane;

l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;

m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;

n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;

o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve

adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 85 a € 338 per i restanti veicoli (5).

6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 24 a € 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 41 a € 169 per i restanti veicoli (6).

7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.

(1) Lettera modificata dall'art. 80, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Alinea modificato dall'art. 80, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Lettera sostituita dall'art. 80, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010, tale aggiornamento non si applica alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Comma modificato dall'art. 3, co. 8-ter, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, dall'art. 27, co. 2, lett. a), l. 29/7/2010, n. 120.

• Comma modificato dall'art. 27, co. 2, lett. b), l. 29/7/2010, n. 120.

(6) Sanzione aggiornata dal d.m. 22/12/2010, tale aggiornamento non si applica alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote, successivamente dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

159. Rimozione e blocco dei veicoli.

1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:

a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;

b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3 (1);

c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;

d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabi-

lendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione (2).

3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali (3).

(1) Lettera modificata dall'art. 81, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 81, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lg. 15/1/2002, n. 9.

(3) Co. aggiunto dall'art. 3, co. 8-ter, d.l. 27/6/2003, n. 151, convertito, con modificazioni dalla l. 1/8/2003, n. 214.

160. Sosta degli animali.

1. Salvo quanto disposto nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostenere soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da Euro 25 a Euro 100 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

161. Ingombro della carreggiata.

1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa.

2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

162. Segnalazione di veicolo fermo.

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi [quelli a trazione animale,] i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento (1).

2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo

da garantirne la visibilità.

3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.

4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi (2).

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle (3).

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (4).

(1) Comma modificato dall'art. 82, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Co. inserito dall'art. 3, co. 9, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Co. inserito dall'art. 3, co. 9, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 5, co. 1, del d.l. 24/12/2003, n. 355, conv., con modif., dalla l. 27/2/2004, n. 47.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

163. Convogli militari, cortei e simili.

1. È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del pre-

senté decreto.

164.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.

3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale [fluorescente] e retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo (1).

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato [con decreto del Ministro dei lavori pubblici] e riportare gli estremi dell'approvazione (2).

8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (3).

9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I docu-

menti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento (4).

- (1) Comma modificato dall'art. 83, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (2) Comma modificato dall'art. 83, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (4) Comma modificato dall'art. 83, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

165. Traino di veicoli in avaria.

1. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada.

2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a luce gialla previsto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85 a Euro 338 (1).

- (1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale.

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa (1).

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 100 (2).

- (1) Così corretto in G.U. 9/2/1993, n. 32 e G.U. 13/2/1993,

n. 36.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

167. Trasporti di cose su veicoli a motore, sui rimorchi e sulle macchine operatrici. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi (1).

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione (2).

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- a) da € 41 a € 169, se l'eccedenza non supera 1 t (3);
- b) da € 85 a € 338, se l'eccedenza non supera le 2 t (3);
- c) da € 169 a € 679, se l'eccedenza non supera le 3 t (3);
- d) da € 422 a € 1.695, se l'eccedenza supera le 3 t (3).

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2 (4).

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al 5 per cento, non superi rispettivamente il 10, 20, 30 per cento, oppure superi il 30 per cento della massa complessiva (5).

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3 (6).

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli [adibiti al trasporto di containers] di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm (7).

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoar-

ticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5 per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato (8).

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso (9).

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 679, fama restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile (3).

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'interstatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione (10).

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando [non sia stata rilasciata l'autorizzazione ovvero] venga [comunque] superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità

dell'autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione (11).

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

(1) Rubrica modificata dall'art. 84, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 84, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(4) Comma inserito dall'art. 17, co. 12, lett. a), d.l. 24/1/2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24/3/2012, n. 27.

(5) Comma modificato dall'art. 84, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(6) Comma inserito dall'art. 17, co. 12, lett. b), d.l. 24/1/2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24/3/2012, n. 27.

(7) Comma modificato dall'art. 84, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(8) Comma modificato dall'art. 17, co. 12, lett. c), d.l. 24/1/2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24/3/2012, n. 27.

(9) Comma modificato dall'art. 84, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(10) Co. inserito dall'art. 17, co. 12, lett. d), d.l. 24/1/2012, n. 1, conv., con modif., dalla l. 24/3/2012, n. 27.

(11) Comma modificato dall'art. 84, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 28, co. 3, della l. 7/12/1999, n. 472.

168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi.

1. Ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti (1).

3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su strada è ammesso dagli accordi internazionali, posso-

no essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, con decreti previamente notificati alla commissione europea ai fini dell'autorizzazione, può prescrivere, esclusivamente per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, disposizioni più rigorose per la disciplina del trasporto nazionale di merci pericolose effettuato da veicoli, purché non relative alla costruzione degli stessi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere altresì classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1, ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da seguire (2).

4-bis. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rilascia autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio nazionale che sono proibite o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalle disposizioni di cui al comma 2. Le autorizzazioni sono definite e limitate nel tempo e possono essere concesse solo quando ricorrono particolari esigenze di ordine tecnico ovvero di tutela della sicurezza pubblica (3).

5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 e successive modifiche.

6. A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza e previa notifica alla Commissione europea, ai fini dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, può derogare le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per:

a) il trasporto nazionale di piccole quantità di merce, purché non relative a materie a media o alta radioattività;

b) merci pericolose destinate al trasporto locale su brevi distanze (4).

7. Chiunque circola con un veicolo o con un comples-

so di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura doppia.

8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.004 a € 8.017 (5).

8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (6).

9. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 406 a € 1.630. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente (7) (8).

9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 406 a € 1.630 (9).

9-ter. Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 651 (8) (11).

10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'articolo 167, comma 9 (12).

- (1) Comma modificato dall'art. 85, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. a), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
- (2) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. f), d.lg. 15/1/2002, n. 9 e, successivamente, sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. b), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
- (3) Comma inserito dall'sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. c), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
- (4) Co. sostituito dall'art. 6, co. 1, lett. d), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
- (5) Comma modificato dall'art. 85, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, sostituito dall'art. 20, co. 1, d.lg. 30/12/1999, n. 507.
 - Sanzione aggiornata dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (6) Comma inserito dall'art. 20, co. 1, d.lg. 30/12/1999, n. 507 per effetto della sostituzione dell'originario co. 8 con gli attuali co. 8 e 8-bis.
- (7) Comma sostituito dall'art. 3, co. 9-bis, lett. a), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 6, co. 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 27/1/2010, n. 35.
- (8) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (9) Comma inserito dall'art. 3, co. 9-bis, lett. b), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
 - Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (9) Comma inserito dall'art. 3, co. 9-bis, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), d.lg. 27/1/2010, n. 35.
- (11) Comma modificato dall'art. 85, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360 come modificato con Avviso di rettifica in G.U. 3/3/1994, n. 51.

169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.

1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti

veicoli.

4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici (1).

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici [di piccola taglia], anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).

7. Chiunque guida veicoli [e filoveicoli] destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 679 (3) (4).

8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI (4).

9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (5) (4).

10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (6) (4).

- (1) Comma sostituito dall'art. 3, co. 1, d.lg. 13/3/2006, n. 150.
- (2) Comma modificato dall'art. 86, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 17, co. 1, lett. o), del D.Lgs. 15/1/2002, n. 9.
- (3) Comma modificato dall'art. 86, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m.

20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Comma modificato dall'art. 86, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(6) Comma modificato dall'art. 86, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

170. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote (1).

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque (2).

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (3).

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezature del veicolo (4).

4. È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore (5).

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326 (6) (7).

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161 a € 646 (8) (7).

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di

un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni (9).

(1) Rubrica modificata dall'art. 87, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma inserito dall'art. 2, co. 3, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(3) Comma sostituito dall'art. 3, co. 10, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214, a decorrere dal 1/7/2004 ai sensi dell'art. 7, co. 7, del medesimo decreto.

(4) Comma modificato dall'art. 3, co. 10, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(5) Comma modificato dall'art. 87, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(6) Comma modificato dall'art. 3, co. 10, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(7) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(8) Comma inserito dall'art. 2, co. 3, lett. b), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(9) Comma modificato dall'art. 87, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, co. 167, d.l. 3/10/2006, n. 262, conv., con modif., dalla l. 24/11/2006, n. 286.

171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote.

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria (1).

1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento (2).

2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente (3).

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un

cicломоторе или мотоцикле должна быть наложена штраф в размере не менее двух раз, если одна из нарушений, предусмотренных пунктом 1, остановка транспортного средства, наложена на срок 90 дней. Установка транспортного средства на хранение предоставляется владельцем транспортного средства (4).

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozze o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 848 a € 3.393 (5).

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Comma modificato dall'art. 88, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 33, co. 1, lett. a) e b), l. 7/12/1999, n. 472; sostituito dall'art. 3, co. 11, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, modificato dall'art. 28, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120, con la decorrenza di cui al co. 2 del medesimo art. 28.

(2) Comma inserito dall'art. 33, co. 1, lett. b), l. 7/12/1999, n. 472 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, co. 11, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Comma modificato dall'art. 88, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 3, co. 11, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

• Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(4) Comma modificato dall'art. 3, co. 11, lett. d), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, co. 168, d.l. 3/10/2006, n. 262, conv., con modif., dalla l. 24/11/2006, n. 286.

(5) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

172. Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini (1).

1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conforme-

mente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie (2).

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.

Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali (3);

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che provi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (4).

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 164 (5).

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 848 a € 3.393 (6).

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Articolo modificato dall'art. 89, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), e g), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 3, co. 12, lett. a), b), e c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., l. 1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, sostituito dall'art. 1, co. 1, d.lg. 13/3/2006, n. 150.

(2) Comma modificato dall'art. 28, co. 3, l. 29/7/2010, n. 120.

(3) Lettera inserita dall'art. 28, co. 4, l. 29/7/2010, n. 120.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(6) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.

1. Il titolare di patente di guida [o di certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori] al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida (1).

2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive da entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani (2).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 81 a € 326 (3) (4).

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 161 a € 646. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio (5) (4).

(1) Comma sostituito dall'art. 29, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120 e, successivamente, modificato dall'art. 18, co. 1, d.lg. 18/4/2011, n. 59, con la decorrenza di cui all'art. 28, co. 1, del medesimo decreto.

(2) Comma modificato dall'art. 90, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 2, co. 1, d.l. 20/6/2002, n. 121, conv., con modif., dalla l. 1/8/2002, n. 168 e, da ultimo,

dall'art. 1, co. 1, l. 13/2/2012, n. 11.

(3) Comma modificato dall'art. 3, co. 13, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, successivamente, sostituito dall'art. 4, co. 1, d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Co. aggiunto dall'art. 4, co. 1, d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160, per effetto della sostituzione dell'originario co. 3 con gli attuali co. 3 e 3-bis.

174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (1).

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del presente codice. I registri di servizio di cui al citato regolamento (CE), conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 161. Si applica la sanzione da € 213 a € 850 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE) (2).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 319 a € 1.275. Si applica la sanzione da € 372 a € 1.488 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato regolamento (2).

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.699 (2).

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per

cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 266 a € 1.062 (2).

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 372 a € 1.488. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.699 (2).

8. Il conducente che durante la guida non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 658 (2).

9. Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.304. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (2).

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale esplicitamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.880 a € 7.520, nonché con il ritiro immediato della patente di guida (2).

12. Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.

13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

14. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (2).

15. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio ai sensi dell'articolo 83 incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto.

16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono.

17. La sospensione, la decadenza o la revoca di cui al presente articolo sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.

18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi 15 e 16 del presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

(1) Art. modificato dall'art. 17, co. 1, lett. n), d.lg. 15/1/2002, n. 9; dall'art. 3, co. 14, lett. a) e b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, sostituito dall'art. 30, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle autostrade, su altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e fine (1).

2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico e motocarrozze di cilindrata inferiore a 250 cm³ se a motore termico;

b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg;

c) veicoli non muniti di pneumatici;

d) macchine agricole e macchine operatrici (2);

e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;

f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;

g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;

h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;

i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica sulle strade extraurbane principali (3).

4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di determinate categorie di veicoli.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della difesa (4).

6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il

transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.

7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

- a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
- b) richiedere o concedere passaggi;
- c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
- d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario.

8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle autostrade stesse.

9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattr'ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.

10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.

11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono incaricare l'ente proprietario.

12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.

13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695 (5).

14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169, salvo l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112 (6) (5).

15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettere c), e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695. Dalla detta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5).

16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pa-

gamento di una somma da € 41 a € 169. Se la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è € 25 a € 100 (5).

17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.

- (1) Comma modificato dall'art. 91, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (2) Lettera sostituita dall'art. 91, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (3) Comma modificato dall'art. 91, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.
- (4) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. b), d.lg. 15/1/2002, n. 9.
- (5) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.
- (6) Comma modificato dall'art. 91, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.

1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, è vietato:

- a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito;
- b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
- c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
- d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non per entrare o uscire dalla carreggiata.

2. È fatto obbligo:

- a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia;
- b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
- c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art. 154 il cambiamento di corsia.

3. In occasione di arresto della circolazione per ingorgi o comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla circola-

zione dei veicoli di polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra.

4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 m dallo svincolo.

5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.

6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10 (1).

7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5 (2).

8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia per la sosta d'emergenza o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione.

9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.

10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella stessa corsia.

11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriera. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.

I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade (3).

11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196 (4).

12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto di effettuare:

- a) la manovra di inversione del senso di marcia;
- b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza;
- c) il traino dei veicoli in avaria. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazione dell'ente proprietario della strada (5).

13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.

14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.

15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.

16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.

17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o

in parte il pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695 (6).

18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 679. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214 (7).

19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con la sanzione amministrativa da € 2.004 a 8.017 € (8).

20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695 (9).

21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (10).

22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecunaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi (11).

(1) Comma modificato dall'art. 92, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 92, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Co. sostituito dall'art. 8, co. 5-bis, d.l. 18/10/2012, n. 179, conv., con modif., dalla l.17/12/2012, n. 221.

(4) Comma inserito dall'art. 80, co. 23, l. 27/12/2002, n. 289.

(5) Comma sostituito dall'art. 28, co. 4, l. 7/12/1999, n. 472.

(6) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(7) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(8) Comma modificato dall'art. 20, co. 2, lett. a), d.lg. 30/12/1999, n. 507. Sanzione aggiornata dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto. Vedi inoltre il co. 2-bis, dell'art. 195.

(9) Comma modificato dall'art. 92, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

• Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto. Vedi inoltre il co. 2-bis, dell'art. 195.

(10) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008 e dal d.m. 22/12/2010, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(11) Comma modificato dall'art. 20, co. 2, lett. b), d.lg. 30/12/1999, n. 507 e, successivamente, dall'art. 30, co. 2, della l. 29/7/2010, n. 120.

177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze (1).

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti (2).

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nel-

l'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (3).

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 41 a € 169 (4).

(1) Rubrica modificata dall'art. 8, co. 5, d.l. 6/11/2008, n. 172, conv., con modif., dalla l. 30/12/2008, n. 210.

(2) Comma modificato dall'art. 93, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 17, co. 1, lett. b), l. 27/12/1997, n. 449; dall'art. 17, co. 1, lett. n), d.lg. 15/1/2002, n. 9; dall'art. 8, co. 5, d.l. 6/11/2008, n. 172, conv., con modif., dalla l.30/12/2008, n. 210 e, da ultimo, dall'art. 31, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120.

• Per l'attuazione del presente co. vedi il d.m. 9/10/2012, n. 217.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (1).

1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.

561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.

4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 40 a € 161. Si applica la sanzione da € 213 a € 850 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero (2).

5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 319 a € 1.275. Si applica la sanzione da € 372 a € 1.488 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo (2).

6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.699 (2).

7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 266 a € 1.062.

Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 372 a € 1.488. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 425 a € 1.699 (2).

8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 266 a € 1.062 (2).

9. Il conducente che è sprovvisto del libretto indivi-

duale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.304. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (2).

10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.

11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174.

12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327 a € 1.304 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato (2).

14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

(1) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. n), d.lg. 15/1/2002, n. 9; dall'art. 3, co. 15, lettere a), c) e d), del d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l.1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, sostituito dall'art. 30, co. 3, della Legge 29/7/2010, n. 120.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

179. Cronotachigrafo e limitatore di velocità (1).

1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità (2).

2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 848 a € 3.393. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo (3) (4).

2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 947 a € 3.788. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità (5) (6).

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 814 a € 3.260 (7) (6).

4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste (8).

5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.

6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato (8).

6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione

al trasporto di cose o di persone in solido (9).

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto (10).

8. Decoro inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione (11).

8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso (12).

9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI (13).

10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

(1) Rubrica sostituita dall'art. 3, co. 16, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(2) Comma sostituito dall'art. 3, co. 16, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(4) Comma modificato dall'art. 30, co. 4, lett. a), l.

29/7/2010, n. 120.

(5) Co. inserito dall'art. 3, co. 16, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(6) Sanzione aggiornata dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010 e dal d.m. 19/12/2012, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(7) Comma sostituito dall'art. 3, co. 16, lett. d), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(8) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. o), d.l.g. 15/1/2002, n. 9.

(9) Comma inserito dall'art. 3, co. 16, lett. e), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(10) Comma modificato dall'art. 3, co. 16, lett. f), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(11) Comma modificato dall'art. 94, co. 1, lett. a), d.l.g. 10/9/1993, n. 360.

(12) Comma inserito dall'art. 30, co. 4, lett. b), l. 29/7/2010, n. 120.

(13) Comma modificato dall'art. 3, co. 16, lett. g) e h), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.

1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto (1);

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2 (2);

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento (3);

d) il certificato di assicurazione obbligatoria (4).

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione [e quando trattasi di un veicolo eccezionale o di trasporti eccezionali,] ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo (5).

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione o di formazione professionale la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti (6).

[6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento (7).]

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma con quella da € 41 a € 169. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 25 a € 100 (8).

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (8) (9).

(1) Lettera sostituita dall'art. 18, co. 2, lett. a), d.lg. 18/4/2011 n. 59, a decorrere dal 19/1/2013.

(2) Lettera rinominata dall'art. 95, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360 per effetto della soppressione dell'originaria lett. b) e, successivamente, modificata dall'art. 18, co. 2, lett. b), d.lg. 18/4/2011 n. 59, a decorrere dal 19/1/2013.

(3) Lettera rinominata dall'art. 95, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360 per effetto della soppressione dell'originaria lett. b).

(4) Lettera rinominata dall'art. 95, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360 per effetto della soppressione dell'originaria lett. b) e modificata dall'art. 95, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(5) Comma modificato dall'art. 95, co. 1, lett. c), d.lg. 10/9/1993, n. 360 e, successivamente, dall'art. 3, co. 17, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(6) Comma modificato dall'art. 95, co. 1, lett. d), d.lg. 10/9/1993, n. 360; successivamente sostituito dall'art. 32, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120 e, da ultimo, modificato dall'art. 18, co. 2, lett. b-bis), d.lg. 18/4/2011 n. 59 come introdotta dall'art. 9, co. 1, d.lg. 16/1/2013, n. 2.

(7) Comma modificato dall'art. 95, co. 1, lett. e), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 3, co. 17, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214 e, da ultimo, abrogato dall'art. 18, co. 2, lett. c), d.lg. 18/4/2011 n. 59, a decorrere dal 19/1/2013.

(8) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(9) Comma modificato dall'art. 3, co. 17, lett. c), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione (1).

1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e moto-veicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all'assicurazione obbligatoria (2).

2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi (2).

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 25 a € 100. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art. 180 (3).

(1) Per il regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, vedi il d.m. 3/8/2013, n. 110.

(2) A norma dell'art. 17, co. 24, l. 27/12/1997, n. 449, a decorrere dal 1/1/1998, cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e moto-veicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

182. Circolazione dei velocipedi (1).

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.

2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezature, di cui all'articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 (2).

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 100. La sanzione è da Euro 41 a Euro 169 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (3) (4).

(1) Articolo modificato, con effetto dal 1/10/1993, dall'art. 96 del D.lgs. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma inserito dall'art. 28, co. 5, l. 29/7/2010, n. 120. A norma dell'art. 28, co. 6, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 120/2010.

(3) Con d.m. 24/12/2002, con d.m. 22/12/2004, con d.m. 29/12/2006, con d.m. 17/12/2008, con d.m. 17/12/2008; con d.m. 19/12/2012e dal d.m. 16/12/2014, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

• A norma dell'art. 1, co. 1, del d.m. 22/12/2010 la sanzione di cui al presente co. è stata così aggiornata. Il co. 2 del medesimo art. 1 del d.m. 22/12/2010, esclude dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni le violazioni del co. 9-bis del presente articolo, a cui si applica la precedente sanzione (da euro 23 a euro 92).

183. Circolazione dei veicoli a trazione animale.

1. Ogni veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve avere costantemente il controllo degli animali.

2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da più di quattro se a quattro ruote.

Fanno eccezione i trasporti funebri.

3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono superare forti pendenze o per altre comprovate necessità, possono essere trainati da un numero di animali superiore a quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è rilasciata in ogni caso dal sindaco.

4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due conducenti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 100 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi (1).

1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.

3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.

4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.

5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore (1).

6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione (2).

7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione

che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (3).

(1) Comma modificato dall'art. 97, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 97, co. 1, lett. b), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

185. Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (1).

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto (2).

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle

sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4 (3).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(2) Comma modificato dall'art. 98, co. 1, lett. a), d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(3) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. f) e g), d.lg. 15/1/2002, n. 9.

186. Guida sotto l'influenza dell'alcool (1) (2).

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi (3) (4);

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno (5);

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter (6).

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del

veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 (7).

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica (8).

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (91).

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore (10).

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (11).

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante (11).

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni (11).

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o

comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187 (12).

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (13).

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica (14).

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 (15).

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del

presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta (16).

(1) Articolo modificato dall'art. 6, co. 1, lett. b), l. 30/3/2001, n. 125; art. 3, co. 1, d.l. 20/6/2002, n. 121, conv., con modif., dalla l. 1/8/2002, n. 168; dall'art. 13, co. 1, lett. a), b), c), d) e e), d.l.g. 15/1/2002, n. 9 e, da ultimo, sostituito dall'art. 5, co. 1, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(2) A norma dell'art. 6-bis, co. 2, d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160, chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola il presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.

(3) Lettera modificata dall'art. 33, co. 1, lett. a), punto 1), l. 29/7/2010, n. 120.

(4) Sanzione aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(5) Lettera modificata dall'art. 4, co. 1, lett. a), d.l.

23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125.

(6) Lettera modificata dall'art. 4, co. 1, lett. b), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125; dall'art. 3, co. 45, l. 15/7/2009, n. 94 e, successivamente, dall'art. 33, co. 1, lett. a), punto 2), l. 29/7/2010, n. 120.

• Comma sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

• La Corte Costituzionale, con sent. 4/6/2010, n. 196 (in G.U. 9/6/2010, n. 23), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole "ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del codice penale".

(7) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 per effetto della sostituzione dell'originario co. 2; successivamente, sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. 2-bis), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125 e, da ultimo, dall'art. 33, co. 1, lett. b), l. 29/7/2010, n. 120.

(8) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 per effetto della sostituzione dell'originario co. 2.

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, co. 1, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 per effetto della sostituzione dell'originario co. 2.

(10) Comma inserito dall'art. 4, co. 1, lett. c), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125.

(11) Comma inserito dall'art. 3, co. 55, lett. a), l. 15/7/2009, n. 94.

(12) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. b), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 e, successivamente, dall'art. 33, co. 1, lett. c), l. 29/7/2010, n. 120.

(15) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. c), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160 e, successivamente, dall'art. 4, co. 1, lett. d) e f), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125.

(14) Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. d), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(15) Comma sostituito dall'art. 5, co. 1, lett. e), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(16) Co. aggiunto dall'art. 33, co. 1, lett. d), l. 29/7/2010, n. 120.

186 bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a

pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 a euro 663, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate (2).

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già

condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(1) Art. inserito dall'art. 33, co. 2, l. 29/7/2010, n. 120.

(2) Con d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, la sanzione è stata così aggiornata come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

187. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (1).

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter (2).

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la

patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222 (3).

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quier (4).

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies (5).

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale (6).

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per

il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso (7).

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. [I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144]. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza (8).

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore (9).

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento (10).

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.] (11).

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la

sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 (12).

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché' nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta (13).

(1) Articolo modificato dall'art. 99, co. 1, lett. a), b) c) e d), d.lg. 10/9/1993, n. 360; dall'art. 14, co. 1, d.lg. 15/1/2002, n. 9 e, da ultimo, sostituito dall'art. 6, co. 1, d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif. dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(2) Comma sostituito dall'art. 5, co. 2, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160; successivamente modificato dall'art. 4, co. 2, lett. a) e b), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125; dall'art. 3, co. 46, l. 15/7/2009, n. 94 e, da ultimo,

dall'art. 33, co. 3, lett. a), l. 29/7/2010, n. 120.

(3) Comma inserito dall'art. 5, co. 2, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 2/10/2007, n. 160; successivamente modificato dall'art. 4, co. 2-bis, d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125e, da ultimo, dall'art. 33, co. 3, lett. b), l. 29/7/2010, n. 120.

(4) Comma inserito dall'art. 5, co. 2, lett. a), d.l. 3/8/2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(5) Comma inserito dall'art. 3, co. 55, lett. b), l. 15/7/2009, n. 94.

(6) Comma inserito dall'art. 33, co. 3, lett. c), l. 29/7/2010, n. 120.

(7) Comma sostituito dall'art. 33, co. 3, lett. d), l. 29/7/2010, n. 120.

(8) Comma modificato dall'art. 33, co. 3, lett. e), l. 29/7/2010, n. 120.

(9) Comma inserito dall'art. 5, co. 2, lett. b), d.l. 3/8/2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(10) Comma modificato dall'art. 33, co. 3, lett. f), l. 29/7/2010, n. 120.

(11) Comma abrogato dall'art. 5, co. 2, lett. c), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif., dalla l. 2/10/2007, n. 160.

(12) Comma sostituito dall'art. 5, co. 2, lett. d), d.l. 3/8/2007, n. 117, conv., con modif. dalla l. 2/10/2007, n. 160 e, successivamente, modificato dall'art. 33, co. 3, lett. g), l. 29/7/2010, n. 120.

(13) Co. aggiunto dall'art. 33, co. 3, lett. h), l. 29/7/2010, n. 120.

188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide.

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.

2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.

3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.

4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85 a Euro 338 (1).

5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41 a Euro 169 (1).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 24/12/2002, dal d.m. 22/12/2004, dal d.m. 29/12/2006, dal d.m. 17/12/2008, dal

d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

189. Comportamento in caso di incidente.

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salvo soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 296 a Euro 1.183. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1).

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (2).

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un pe-

riodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (3).

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattr ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (4).

9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85 ad Euro 338 (5).

9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.656. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 331 (6).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

• Comma sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), l. 9/4/2003, n. 72.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 9/4/2003, n. 72 e, successivamente, modificato dall'art. 4, co. 3, lett. a), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125.

(3) Comma sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. c), l. 9/4/2003, n. 72 e, successivamente, modificato dall'art. 4, co. 3, lett. b), d.l. 23/5/2008, n. 92, conv., con modif., dalla l. 24/7/2008, n. 125.

(4) Comma inserito dall'art. 1, co. 1, lett. d), l. 9/4/2003, n. 72.

(5) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008 dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(6) Comma aggiunto dall'art. 31, co. 2, l. 29/7/2010, n. 120.

- Sanzione aggiornata dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

190. Comportamento dei pedoni (1).

1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalidi, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 (2).

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 a Euro 100 (3).

(1) Articolo modificato, con effetto dal 1/10/1993, dall'art. 100 del d.lg. 10/9/1993, n. 360.

(2) Comma modificato dall'art. 8, co. 2, l. 29/7/2010, n. 120.

(3) Con d.m. 24/12/2002, con d.m. 22/12/2004, con d.m. 29/12/2006, con d.m. 17/12/2008, con d.m. 22/12/2010, con d.m. 19/12/2012 e con d.m. 16/12/2014, la sanzione è stata aggiornata come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4 (1).

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altriamenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possono derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto (2).

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 651 (3).

(1) Co. sostituito dall'art. 34, co. 1, l. 29/7/2010, n. 120.

(2) Comma modificato dall'art. 3, co. 3, d.l. 20/6/2002, n. 121, conv., con modif., dalla l. 1/8/2002, n. 168.

(3) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.

1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.

2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé.

3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi possono:

procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche o all'equipaggiamento del veicolo medesimo;

ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada;

ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdruccevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele.

4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermano nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia (1).

5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338 (2).

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.335 a € 5.344 (3).

(1) Comma modificato dall'art. 17, co. 1, lett. b) e d), d.lg. 15/1/2002, n. 9.

(2) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; dal d.m. 20/12/1996; d.m. 22/12/1998; dal d.m. 29/12/2000; dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(3) Comma modificato dall'art. 20, co. 7, d.lg. 30/12/1999, n. 507.

• Sanzione aggiornata dal d.m. 24/12/2002; dal d.m. 22/12/2004; dal d.m. 29/12/2006; dal d.m. 17/12/2008; dal d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014, come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 848 a Euro 3.393 (1).

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (2).

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 (3).

4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o con-

traffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice (4).

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1 (5).

4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a provvedere il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 (5).

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada (5).

(1) Sanzione aggiornata dal d.m. 4/1/1995; d.m. 20/12/1996; dal d.m. 22/12/1998; d.m. 29/12/2000; d.m. 24/12/2002; d.m. 22/12/2004; d.m. 29/12/2006; d.m. 17/12/2008; d.m. 22/12/2010; dal d.m. 19/12/2012 e dal d.m. 16/12/2014 come previsto dall'art. 195 del presente decreto.

(2) Comma modificato dall'art. 3, co. 19, lett. a), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif., dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(3) Co. sostituito dall'art. 3, co. 19, lett. b), d.l. 27/6/2003, n. 151, conv., con modif. dalla l. 1/8/2003, n. 214.

(4) Co. inserito dall'art. 3, co. 47, l. 15/7/2009, n. 94.

(5) Co. inserito dall'art. 13, co. 5, l. 12/11/2011, n. 183.